



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 6 aprile 2017

Deliberazione n. 2017/9/116

Oggetto: Tribunale Di Avellino. Ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dal Sig. omissis

L'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di aprile alle ore 16,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI | - Componente | presente |
| 4. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Giuseppe TOLINO.

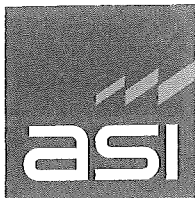
IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso

come si evince dalla relazione istruttoria resa dal Sig. Del Giudice,

- che il Sig. omissis è stato dipendente del C.S.I., già gestore degli impianti di depurazione e delle aree industriali ASI cui nel tempo è subentrato il Consorzio Gestione Servizi S.c.a.r.l. (in breve C.G.S. Scarl);
- che con verbale di conciliazione dell'11.01.2011 sottoscritto dal Sig. omissis dal Consorzio Gestione Servizi Scarl e dal Consorzio ASI di Avellino, in qualità di garante ivi rappresentato dall'avv. Francesco Casale, è stato tra l'altro riconosciuto al ricorrente il credito complessivo di Euro 32.000,00;
- che il Consorzio ASI di Avellino ha garantito le obbligazioni di pagamento assunte dal C.G.S. Scarl per la somma e con le modalità concordate che prevedevano il pagamento in favore dello stesso ricorrente per Euro 32.000,00 a titolo risarcitorio del danno biologico, morale, all'immagine e alla professionalità e quant'altro conseguente all'interruzione del rapporto di lavoro da corrispondersi entro e non oltre sei anni dalla stipula dell'accordo senza oneri accessori a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- che a fronte delle suddette somme il Consorzio ASI ha anticipato, per conto del C.G.S. Scarl e in favore del ricorrente, a far data dal 01.01.2011 e fino al mese di ottobre 2014, la somma di Euro 12.444,32 mediante il pagamento di rate mensili;
- che, a causa delle intervenute difficoltà di cassa, il Consorzio ASI a far data dal mese di ottobre 2014 non ha più riconosciuto al ricorrente le rate mensili dapprima erogate;
- che, a seguito del suddetto mancato pagamento delle rate, il Sig. omissis ha prodotto decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Avellino con n. 161/14 per il pagamento delle restanti somme e che a fronte del suddetto decreto ingiuntivo il Consorzio ASI, con determinazione n. 18/2014 del 21/05/2014, ha incaricato l'avv. Pasquale Salvo di proporre opposizione allo stesso;
- che, in seguito, con Sentenza n. 1018/2015 trasmessa al Consorzio ASI e acquisita al protocollo consortile al n. 0004 del 05/01/2015, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando il Consorzio ASI e la Società CGS Avellino a r.l. in liquidazione, in solido, al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di Euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- che in data 04/01/2016 è stato notificato a mano al Consorzio ASI "ATTO DI PRECETTO" a firma dell'avv. Mario Camerlengo con il quale intimava e faceva precetto di provvedere in solido al pagamento della somma complessiva di Euro 26.694,06 così ripartita:
 - Sorte capitale ancora dovuta Euro 20.012,00
 - Rivalutazione monetaria su detta dall'1.1.2011 al 30.11.2015 Euro 1.140,68
 - Interessi maturati al 30.11.2015 Euro 1.674,71
 - Diritti ed onorari di cui al decreto ingiuntivo n. 161/2014 Euro 850,00
 - Compenso procedimento di opposizione Euro 1.800,00
 - Spese generali 15% (su Euro 2.650,00) Euro 397,50
 - CAP 4% (su Euro 3.047,50) Euro 121,90
 - IVA 22% (su Euro 3.169,40) Euro 697,27

oltre ulteriore rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dall'1.12.2015;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- che in data 05/2/2016 è stato notificato al Consorzio ASI “ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E CONTESTUALE CITAZIONE EX ART. 543 C.P.C.” a firma dell’avv. Mario Camerlengo con il quale procedeva al pignoramento presso l’Istituto Bancario BPER, nostro tesoriere, fino alla concorrenza di Euro 40.000,00 per sorta capitale, interessi, rivalutazione nonché spese della procedura; che in data 29/12/2015 è stato notificato al Consorzio ASI “ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E CONTESTUALE CITAZIONE EX ART. 543 C.P.C.” a firma dell’avv. Mario Camerlengo con il quale procedeva al pignoramento presso l’Istituto Bancario BPER, nostro tesoriere, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sorta capitale, interessi, rivalutazione nonché spese della procedura;
- che con nota del 09/03/2017 la Banca BPER ha dichiarato di aver effettuato il pagamento in favore del sig. omissis della somma di Euro 26.694,06 come disposto dal Tribunale di Avellino con ordinanza di assegnazione emessa in data 16/02/2017 (n. 31/16);
- che in data 20/03/2017 è stata consegnata a mano dall’avv. Mario Camerlengo fattura avente il n. 01 datata 08/03/2017 con descrizione “onorari procedura pignoratizia sig.r omissis intestata al Consorzio ASI dalla quale si evince di aver ricevuto dalla Banca BPER, sempre con disposizione del Tribunale di Avellino con ordinanza di assegnazione emessa in data 16/02/2017 (n. 31/16) la somma di Euro 4.056,10 al netto di ritenuta d’acconto per Euro 759,00 in pari quota per le parti suddette;

Preso e dato atto di quanto innanzi;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Prendere atto di quanto descritto in istruttoria circa il ricorso promosso dal Sig. omissis
2. Dare atto che la spesa sostenuta dal Consorzio nel giudizio descritto in premessa è da considerarsi anticipo per conto del C.G.S.
3. Incaricare l’Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013,